

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01127 del 07/02/2020

Proposta n. 1780 del 07/02/2020

Oggetto:

AMA S.p.A. - Determinazione dirigenziale n. B02442 del 30/4/2012 – Modifica non sostanziale temporanea fino al 31/12/2021

OGGETTO: AMA S.p.A. - Determinazione dirigenziale n. B02442 del 30/4/2012 – Modifica non sostanziale temporanea fino al 31/12/2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il r.r. 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la d.g.r. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”;

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

VISTA la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTE le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTA la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la decisione della Commissione Europea del 10/08/2018, n. 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante: “Norme in materia ambientale”;

VISTO il d.m. 5 febbraio 1998, recante: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero”;

VISTO il d.m. 29 gennaio 2007 recante le: “Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 18 febbraio 2005”;

VISTO il d.m. 6 marzo 2017, n. 58, recante: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

VISTA la l.r. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la d.c.r. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la d.c.r. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la d.c.r. del Lazio del 18 gennaio 2012, n. 14, e ss.mm.ii., relativa a: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei rifiuti)”;

VISTA la d.g.r. del Lazio del 15 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., avente ad oggetto : “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTA la d.g.r. del Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la d.g.r. del Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, e ss.mm.ii., relativa a: “Approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005”. Revoca D.G.R. n. 4100/99”;

VISTA la d.g.r. del Lazio n. 592, del 02/08/2019, avente ad oggetto: “Adozione della proposta di "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio", comprensivo del Rapporto Ambientale ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm. ii.”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. B02442 del 30/4/2012., con la quale l'autorità competente ha rilasciato autorizzazione integrata ambientale (AIA), a favore di AMA S.p.A., per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma loc. Ponte Malnome;

VISTA la determinazione dirigenziale G14790 del 31/10/2017 che ha già autorizzato operazioni in R13 nel sito in questione

Vista la determinazione G13960 del 15/10/2019 e le motivazioni ivi contenute

Vista l'ordinanza Z00003/2019 e la successiva Z00001/2020 del Presidente della Regione Lazio

Vista la nota AMA prot. 063716 del 12/12/2019

Vista l'istanza di AMA prot. 4808/2020 con la quale la società ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'ARIA per consentire il temporaneo utilizzo come trasferimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata EER 150106, EER 150101 e EER 200101 dell'area di stoccaggio già autorizzata alla trasferimento dei codici EER 200301.

Nella nota viene assicurato che le attività di carico e scarico provenienti da raccolta differenziata verranno svolte in maniera totalmente disgiunta sia nel tempo che nello spazio, dalle attività di carico e scarico dei rifiuti solidi urbani aventi EER 200301 già autorizzate

CONSIDERATO, pur tuttavia, che, anche con la ripresa della piena operatività degli impianti TMB della E.GIOVI S.r.l., come detto, prevista per il prossimo novembre 2019, Roma Capitale non sarebbe in grado di raggiungere da subito l'autosufficienza nel trattamento dei propri rifiuti urbani indifferenziati e pertanto rimane la necessità di garantire la trasferimento dei rifiuti;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

- di autorizzare la modifica non sostanziale consistente nell'attività di trasferimento in R13 del CER 200301 per 300 ton/giorno alle condizioni riportate nelle richieste sopra richiamate (nota AMA 9813/2019) fino al 31/12/2021 come richiesto con nota prot. 63716 del 12/12/2019;
- di autorizzare la trasferimento dei codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101 come richiesto con nota prot. 4808 del 28/1/2020 fino al 31/12/2021
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURL, nonché sull'apposita sezione del portale web della Regione Lazio;
- di disporre che il presente atto sia trasmesso, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni, ad AMA S.p.a., all'amministrazione di Roma Capitale, nonché alle seguenti amministrazioni: Città metropolitana di Roma Capitale, ASL Roma 1, ARPA Lazio - Sede di Roma, ARPA Lazio - Direzione Centrale, e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- di prevedere che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini